

Z

Documento di consultazione n. 1/2020

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IVASS RECANTE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 72 DEL 16 APRILE 2018, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO, NONCHÉ DALL'ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 35 DEL 19 GIUGNO 2015, A SEGUITO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE ALL'ART. 134, COMMA 4-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - DAL C.D. DL FISCALE (DECRETO LEGGE N. 124 DEL 26 OTTOBRE 2019).

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	Mangone Salvatore
---------------------	--------------------------

Osservazioni generali

L'articolo 55-bis, comma 1 del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019 comporta la modifica del testo **dell'art. 134, comma 4-bis del CAP** e l'adeguamento dei provvedimenti **n. 72 del 16 aprile 2018 e n. 35 del 19 giugno 2015** alla nuova normativa primaria. Osservo a tal proposito che la nuova formulazione dell'art. 134, comma 4-bis come proposta al **punto 2 della relazione** allegata allo schema del provvedimento non è proprio conforme alla nuova normativa. Il testo "**acquistato dalla persona fisica**" attinente all'originaria formulazione, valida esclusivamente per veicoli acquistati all'interno del nucleo familiare, andrebbe sostituito con "**di proprietà della persona fisica**" considerata l'estensione della nuova normativa anche ai contratti già stipulati. Quindi nella nuova formulazione **dell'art. 134, comma 4-bis**, sostituendo "acquistato dalla" con "di proprietà della" diventa la seguente : "**L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, di proprietà dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto**".

Analoga considerazione andrebbe fatta per l'**allegato 1 del regolamento** nella parte che descrive i contenuti dell'attestato di rischio. Nel caso in cui l'assicurato avesse beneficiato delle agevolazioni previste dell'art. 134, comma 4-bis, lo schema di regolamento prevede di renderlo evidente sull'attestato con la seguente precisazione: "**La presente attestazione dello stato di rischio è relativa ad un contratto di assicurazione che ha beneficiato della classe di merito di un precedente contratto, a favore di un ulteriore veicolo acquistato dallo stesso proprietario o da un suo familiare convivente (art. 134, comma 4-bis, Codice delle assicurazioni)**". Come descritto in precedenza anche in questo caso il testo "**acquistato dallo stesso proprietario**" andrebbe sostituito con "**di proprietà della stessa persona fisica**", inoltre, considerato che in passato la norma andava applicata solo nel caso di acquisto di un nuovo veicolo, era sottinteso acquisire i benefici da un contratto "**precedentemente**" stipulato, ma l'estensione della norma anche ai contratti già in vigore (purché senza sinistri negli ultimi 5 anni) potrebbe comprendere anche contratti precedenti quello dal quale si vanno a recuperare i benefici. Quindi sarebbe più opportuno sostituire il termine "**precedente**" con "**altro**". In virtù delle osservazioni fatte la precisazione da riportare

sull'attestato dovrebbe essere: "**La presente attestazione dello stato di rischio è relativa ad un contratto di assicurazione che ha beneficiato della classe di merito di un altro contratto, a favore di un ulteriore veicolo di proprietà della stessa persona fisica o da un suo familiare convivente (art. 134, comma 4-bis, Codice delle assicurazioni)".**

Altre considerazioni aggiuntive vanno fatte sull'art. 7 del provvedimento Ivass n. 72 del 16 aprile 2018. Il seguente schema di provvedimento interviene sul comma 2, lettera i), dove per la parte relativa al cessionario il testo "**decreto Bersani**" è stato sostituito con "**fatto salvo quanto previsto dall'art. 134, comma 4-bis del codice delle assicurazioni private**". Nel precisare che naturalmente al cessionario alla scadenza contrattuale non gli verrà rilasciata nessuna attestazione dello stato del rischio, quindi, - **escluso che possa trovarsi nel caso di rinnovo di contratto già stipulati in assenza di sinistri negli ultimi 5 anni** -, può evitare l'assegnazione della CU 14 solo se nel nucleo familiare è già presente un veicolo, anche di diversa tipologia, stipulando "**un nuovo contratto relativo ad un veicolo acquistato nuovo o usato**", osservo che viene escluso dall'applicazione della norma il cedente. In merito a questa ultima considerazione faccio notare come l'art. 7 del provvedimento Ivass n. 72 del 16 aprile 2018 non garantisce il mantenimento della sola **CU** ma anche la relativa **tabella della sinistrosità progressa**, quindi l'art. 134, comma 4-bis, dovrebbe essere esteso anche al cedente per le motivazioni che seguono: stando alle norme attualmente in vigore, se il cedente dovesse acquistare un nuovo veicolo avrebbe diritto **alla stessa CU ed allo stesso pagellino della sinistrosità progressa** del veicolo venduto. Con la nuova norma, invece, nel caso in cui l'attestato del veicolo venduto risultasse indenne da sinistri negli ultimi 5 anni, dovrebbe trovare applicazione l'**articolo 55-bis, comma 1 del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019** ed il contratto sul nuovo veicolo andrebbe stipulato con la classe più favorevole presente nel nucleo familiare, anche perché se questa casistica non dovesse rientrare tra quelle previste dalla norma, il beneficio verrebbe solo rimandato all'anno successivo. **Un esempio per comprendere meglio, dato che la condizione vale anche per altre lettere dell'art. 7.:** Il Sig. Rossi trasferisce la proprietà del veicolo con cessione del contratto assicurativo al Sig. verde. Il Sig. Rossi sul veicolo venduto aveva una **CU 7** ed un pagellino **indenne da sinistri negli ultimi 5 anni**. Nel nucleo familiare del Sig. Rossi un componente ha la **CU 1**. Il Sig. Rossi dopo qualche settimana acquista un nuovo veicolo. **AL NUOVO CONTRATTO IN BASE A QUANTO DETTO PRECEDENTEMENTE DOVRA' ESSERE RICONOSCIUTA LA CLASSE CU 1** ed il pagellino **tutto zero**, poiché se così non dovesse essere i benefici verrebbero solo rimandati di un anno, considerato che l'anno successivo (se non ha causato sinistri nell'ultima annualità) il contratto avrà CU 6 e pagellino tutto 0, quindi avrebbe tutte le condizioni per beneficiare della classe più bassa. **SAREBBE PIU' GIUSTO CONSENTIRLO SUBITO, ALLA STIPULA DEL CONTRATTO, INCECE CHE AL RINNOVO DELL'ANNO SUCCESSIVO.** Il ragionamento va esteso alla

maggior parte dei punti dell'articolo 7. Nel caso della **lettera a)**, di veicolo precedentemente assicurato all'estero, se dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore risulta una storia assicurativa di 5 anni senza sinistri, l'assicurato ha diritto a vedersi riconosciuta la **CU 9**. Se questo signore dovesse avere una classe migliore all'interno del nucleo familiare - per quanto detto nel caso del cedente - dovrebbe venirgli riconosciuta DIRETTAMENTE sulla nuova polizza che si accinge a stipulare. Se la nuova norma non dovesse essere applicata a questo caso, nessuno potrebbe vietarlo l'anno successivo (sempre se non ha causato sinistri nell'ultimo anno), in cui il nuovo contratto avrà una CU 8 ed un pagellino tutto 0. **Perché ritardare di un anno!** Analoghe considerazioni valgono per la **lettera b)** - soprattutto - per la parte riguardante il veicolo "successivamente acquistato da altri soggetti già cointestatari del veicolo trasferito ad uno di essi", **lettera c)** al cedente la proprietà che successivamente acquista un nuovo veicolo, **lettera d)** al veicolo invenduto o ritrovato a seguito di furto, al nuovo veicolo acquistato alle condizioni previste dalla **lettera e)**, stessi motivi per le **lettera f), g)**. Quindi, alle lettere indicate dell'art. 7 del provvedimento Ivass n. 72 del 16 aprile 2018, va aggiunto il testo "**fatto salvo quanto previsto dall'art. 134, comma 4-bis del codice delle assicurazioni private**"

Colgo l'occasione, sebbene non specificatamente richiamato **dall'articolo 55-bis, comma 1 del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019**, per esprimere alcune osservazioni sull'attestato di rischio. Negli ultimi anni questa certificazione ha subito una costante regolamentazione (basti pensare all'attestato di rischio dinamico, all'aumento degli anni di osservazione, ecc.) che ha ampliato le informazioni in esso contenute, consentendo una più accurata valutazione del rischio. Tutto giusto, naturalmente, anche se si riscontra uno **sbilanciamento di vantaggi** che ha favorito le compagnie e trascurato i consumatori. Uno strumento che riporta così tante informazioni che incidono in modo profondo sul premio finale dovrebbe essere reso facilmente consultabile all'assicurato. E' pur vero che è prevista un'area personale dove ogni cittadino può accedere per visualizzare le proprie polizze, ma è altrettanto vero che non tutta la popolazione, soprattutto le persone anziane, che tra l'altro rappresentano una fetta consistente di assicurati, hanno poca dimestichezza col web, inoltre i contenuti in generale non sono così interessanti da spingere la restante parte della popolazione all'utilizzo di questo "prezioso" strumento. Considerata l'importanza di questa certificazione sarebbe meglio che la norma obbligasse le compagnie ad inviarlo in forma cartacea al domicilio del cliente, come avveniva in passato, in occasione dell'invio della lettera di avviso di scadenza contrattuale. Già "stranamente" questa lettera non indica il premio da pagare, il fatto che non informi nemmeno sulla situazione assicurativa è un po' eccessivo, anche perché quasi sempre vengono allegate informazioni pubblicitarie di ogni genere e quant'altro. **Sarebbe più giusto includere informazioni più importanti per il cliente, quali la situazione assicurativa**, considerato il fatto che in caso di errori, la risoluzione avverrebbe in tempi più brevi, e soprattutto prima della scadenza annua. Anche perché, da mia esperienza, gli errori capitano e

		<p>pure spesso, e riuscire a farli correggere dopo aver cambiato compagnia diventa una vera e propria impresa. Nella mia esperienza, ad un assicurato è capitato che un originario errore sulla seconda annualità dell'attestato (riportava la voce N.A.) non sia mai stato corretto sebbene fosse stato subito segnalato, subendo enormi penalizzazioni in termini di premio per oltre 4 anni, poiché avendo cambiato compagnia, ognuna rimpallava la responsabilità sull'altra (entrambe dicevano che spettava all'altra correggere l'errore) e così è rimasta per anni. Per un altro assicurato, per la correzione di una lettera del codice fiscale ha dovuto attendere oltre un anno, quindi non ha potuto nemmeno cambiare compagnia, e così via. Per quanto detto, ritengo sia giusto che il cliente possa monitorare la propria situazione assicurativa come accadeva in passato ricevendo copia dell'attestato in forma cartacea al proprio domicilio in occasione della scadenza contrattuale. <u>Questa parte sull'attestato rappresenta solo una considerazione di carattere generale</u>, doverosa, considerato il contesto.</p>
Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
Art. 134 (CAP)	4-bis	<p>Rispetto a come novellato al punto 2 della relazione allegata allo schema di regolamento il testo "acquistato dalla persona fisica" più attinente alla legge Bersani andrebbe sostituito con "di proprietà della persona fisica" più attinente alla nuova formulazione. In sostanza il testo dell'art. 134, comma 4-bis diventa:</p> <p><i>"L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, di proprietà dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto"</i></p>
Allegato 1 (Schema regolamento)	Nota 1 (informazioni contenute)	<p>Considerazione analoga va fatta per l'allegato 1 dello schema di regolamento in merito al testo (Nota 1) da includere nell'attestato di rischio per evidenziare che l'assicurato ha beneficiato della classe di merito di un altro contratto. Lo schema prevede che sull'attestato venga riportata la precisazione indicata nella Nota 1. Come ampiamente descritto nelle osservazioni generali il testo "di un precedente contratto" andrebbe</p>

	nell'attestato di rischio)	sostituito con "di un <u>altro contratto</u> ", mentre invece la parte "acquistato dallo stesso proprietario" diventa "di proprietà della stessa persona fisica". Alla luce di quanto detto la precisazione descritta nella nota 1 dello schema di regolamento diventa: " La presente attestazione dello stato di rischio è relativa ad un contratto di assicurazione che ha beneficiato della classe di merito di un <u>altro contratto</u>, a favore di un <u>ulteriore veicolo di proprietà della stessa persona fisica o da un suo familiare convivente (art. 134, comma 4-bis, Codice delle assicurazioni)</u>".
Art. 7	2, lettere i), a), b), c), d), e), f), g) del provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018	<p>Per quanto illustrato nelle <u>osservazioni generali</u> alle lettere elencate dell'art. 7 del provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018 andrebbe aggiunto il testo "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private". A tal proposito l'art. 1 dello schema di regolamento andrebbe ampliato/modificato per includere queste nuove situazioni:</p> <p>Lettera a) <i>Per i casi Pregressa, secondo i criteri di cui alla tabella 1, considerando la 14° come classe di ingresso</i> fatto salvo quanto previsto dall'art. 134, comma 4-bis del codice delle assicurazioni private. Alla classe CU 14; Osservo, inoltre, che in realtà la tabella non è la 1 ma la 2.</p> <p>Lettera b) nel caso di veicolo acquistato successivamente dagli altri soggetti già cointestatari per i motivi spiegati nelle <u>osservazioni generali</u> (se il pagellino del veicolo che viene trasferito da una pluralità di proprietari ad uno di essi è indenne da sinistri) può essere applicato quanto previsto dall'art. 134, comma 4-bis del codice delle assicurazioni private.</p> <p>Lettera c) Il cedente la proprietà può conservare la CU anche su un veicolo acquistato successivamente fatto salvo quanto previsto dall'art. 134, comma 4-bis del codice delle assicurazioni private.</p> <p>Lettera d) <i>qualora sia stata trasferita ritrovamento, al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso,</i> fatto salvo quanto previsto dall'art. 134, comma 4-bis del codice delle assicurazioni private.</p>

		<p>Lettera e) <i>Nel caso in cui il proprietario di un veicolo al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo, <u>fatto salvo quanto previsto dall'art. 134, comma 4-bis del codice delle assicurazioni private</u></i></p> <p>Lettera f) <i>nel caso in cui un veicolo in leasing operativo da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso, <u>fatto salvo quanto previsto dall'art. 134, comma 4-bis del codice delle assicurazioni private</u> presente provvedimento.</i></p> <p>Lettera g) <i>nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, <u>fatto salvo quanto previsto dall'art. 134, comma 4-bis del codice delle assicurazioni private</u>, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;</i></p> <p>Lettera i) <i>come ampiamente illustrato nelle osservazioni generali: nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato, <u>fatto salvo quanto previsto dall'art. 134, comma 4-bis del codice delle assicurazioni private</u></i></p>